

1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 592/A ..... X Legislatura

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **112** del 20/06/2017

Integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36.



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 5, nel modificare il procedimento di liquidazione precedentemente delineato dal legislatore, ha statuito la successione a titolo generale della Regione Puglia in tutte i rapporti giuridici e amministrativi in essere presso le Comunità, ad eccezione delle fattispecie analiticamente disciplinate dalla stessa norma, abrogando, tra l'altro, l'articolo 15 della l.r. 36/2008 (lett. c, comma 1, art. 3, l.r. 36/2012) e il regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16 di attuazione all'art. 15, comma 6, della l.r. 36/2008 (lett. e, comma 1, art. 3, l.r. 36/2012).

L'abrogazione delle appena citate disposizioni ha di fatto *spogliato* il Commissario Liquidatore Unico delle funzioni di cui al comma 4, art. 15 della citata legge n.36/2008 che gli avevano conferito *ogni potere di governo delle comunità*; tale condizione ha di fatto impedito al Commissario l'attività stragiudiziale (formulazione istanze di autotutela, riscontro a contestazioni, controdeduzioni, corrispondenza con i legali di controparte...).

La norma proposta si prefigge di attribuire alla competenza del Commissario Liquidatore Unico, in nome e per conto della Regione Puglia, Ente successore delle stesse Comunità Montane, ogni attività stragiudiziale nell'interesse delle sopresse Comunità Montane, al fine di superare le criticità evidenziate e risolvere le molteplici e articolate questioni connesse alla liquidazione degli stessi Enti comunitari.

L'adozione della norma rientrerebbe nella prospettiva di una delega interorganica, peraltro già prevista dall'Ente regionale con l'approvazione dell'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2016, n. 23 di "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018", in relazione alla quale il Commissario Liquidatore unico, nell'ambito dell'attività di liquidazione delle Comunità, è stato autorizzato a definire accordi transattivi con i creditori degli Enti montani per l'estinzione dei debiti di fornitura e prestazioni professionali contratti dalle medesime Comunità; alla stessa stregua, si attribuirebbe al Commissario Liquidatore Unico, quale Organo di governo delle sopresse Comunità Montane, l'esercizio della competenza amministrativa e il potere di sottoscrivere provvedimenti e transazioni, che, tra l'altro, oltre a consentire un'accelerazione della procedura di estinzione delle Comunità, solleverebbero le diverse strutture regionali, coinvolte nel processo di successione, da una gravosa e imponderabile attività amministrativa.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, emerge che dalle disposizioni di cui al presente emendamento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**IL PRESIDENTE**  
dott. MICHELE EMILIANO

**ASSESSORE**  
alle Risorse Agroalimentari  
dott. Leonardo di Gioia




Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_

*Integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36*

Art. 1

*Modifica ed integrazioni all'articolo 5 "Riordino delle funzioni delle comunità montane" della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36 recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5.*

1. All'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 36, è apportata la seguente integrazione:
  - a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7bis. Il Commissario Liquidatore Unico esercita con propri decreti ogni potere di governo delle soppresse Comunità Montane della Puglia e cessa dalla carica con l'estinzione delle stesse.  
Il Commissario Liquidatore Unico è autorizzato a compiere per conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale nell'interesse delle soppresse Comunità Montane pugliesi."

